

Convenzione

TRA

La **Società' Sportiva Calcio NAPOLI S.p.A.**, con sede in Napoli, 80133, Via del Maio di Porto n. 9, capitale sociale interamente versato euro 501.000,00, identificata da Codice SDI: SUBM70N, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Napoli n. 04855461218, iscrizione Rea n. 718539, codice attività 92624, in persona del Presidente, Cavaliere del Lavoro Aurelio De Laurentiis, munito dei necessari poteri, (di seguito denominata “**SSCN**”);

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominata “Azienda”, con sede in Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli - Codice Fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino;

di seguito, singolarmente, una “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”

PREMESSO CHE

La SSCN è una società professionistica sportiva italiana che svolge l'attività del gioco del calcio, come tale soggetta alle vigenti e future norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Union of European Football Association (U.E.F.A.), nei limiti dei rispettivi poteri e competenze; in tale ambito, la SSCN cura e gestisce l'organizzazione e le attività sportive, tra le altre, della propria prima squadra, la quale milita, per la stagione sportiva 2019/2020, nella Serie A - massima serie del Campionato Italiano di Calcio gestita dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la “**Prima Squadra**”);

Con D.P.C.M. del 9 marzo 2020, a causa del dilagare della pandemia di un agente virale denominato SARS - CoV - 2, è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni sportive programmate sul territorio nazionale, ivi incluso il Campionato Italiano di Calcio.

In vista della ripresa delle attività sportive, la SSCN ha interesse ad offrire a tutti i componenti della Prima Squadra (ivi inclusi giocatori, staff tecnico, staff medico ed alcuni dipendenti: di seguito, congiuntamente, i “**Componenti della Prima Squadra**”) la possibilità di sottoporsi a test diagnostici (di seguito, i “**Test**”) volti a rilevare, mediante l'estrazione di materiale biologico dal cavo faringeo (di seguito, i “**Tamponi**”), nonché con prelievo ematico per la determinazione IGM e IGG (di seguito, i “**Test Sierologici**”), l'eventuale presenza del virus SARS - CoV -2.

L'Azienda ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i suddetti Tamponi e Test Sierologici sui Componenti della Prima Squadra, nei termini e alle condizioni di seguito specificate.

**TANTO PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) e hanno valore di patto.

Art. 2 - Esecuzione e analisi dei Test

L'Azienda si impegna, dalla data di approvazione della convenzione e fino ad un periodo di mesi 12, eventualmente rinnovabile tramite richiesta formale, ad eseguire, su ciascun Componente della Prima Squadra, Tamponi e/o Test Sierologici, con modalità da concordarsi tra le parti, a cura degli operatori sanitari dipendenti dell'Azienda e dalla stessa autorizzati, (gli “**Operatori Sanitari**”), approntando e dotandosi di tutti i necessari presidi di sicurezza, purché non arrechino pregiudizio alle altre attività assistenziali dell'Azienda.

L'Azienda provvederà ad analizzare i Test e a comunicarne tempestivamente i risultati alla SSCN.

L'Azienda ha individuato il Prof. Vincenzo Mirone, quale referente per ogni aspetto operativo.

La SSCN si impegna a fornire all'Azienda tutto il supporto logistico necessario per facilitare l'esecuzione dei Test.

Art. 3 - Corrispettivo

3.1 A fronte delle prestazioni rese dall'Azienda, ai sensi del precedente art. 2, la SSCN si obbliga a corrispondere quanto segue:

- il costo unitario per real time PCR per ricerca del virus SARS-CoV-2 su tamponi è di € 20,00 (venti/00) oltre IVA, a cui va aggiunto il 20% per controlli e ripetizioni, pari ad € 24,00 (ventiquattro/00) oltre IVA; a tale costo va aggiunto, per ciascun test, l'importo di € 2,25 (due/25centesimi) oltre IVA per materiali di consumo necessari per ciascun test (quali tamponi NF e provette);
 - il costo unitario di ciascun test sierologico, su prelievo per ricerca anticorpi specifici anti – SARS--CoV-2 è di € 4,00 (quattro/00) oltre IVA, cui va aggiunto il 20% per controlli e ripetizioni, per un totale di € 4,80 (quattro/80 centesimi) oltre IVA;
- La fattura di cui al precedente art. 3.1, che l'Azienda emetterà, dovrà essere intestata a:

3.2 L'importo di cui al precedente art. 3.1 dovrà essere corrisposto all'Azienda, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

INTESA SAN PAOLO - Sportello 2° Policlinico

IBAN: **IT470 0306903594 100000300036**

Nº Conto	300036
Codice BIC/Swift	IBSPITNA
Partita IVA#**	O6909360635

Art. 4 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto della Convenzione e tutte le informazioni eventualmente acquisite in dipendenza della sua esecuzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali ricevuti per l'esecuzione della Convenzione, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Art.5 - Disposizioni Generali

Le eventuali modificazioni o integrazioni della Convenzione dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Le Parti danno atto che la Convenzione è stata congiuntamente predisposta a seguito di articolate trattative, durante le quali sono state negoziate tutte le clausole.

Le Parti danno atto che, a seguito della sottoscrizione e della esecuzione della Convenzione, non nascerà tra le stesse alcun rapporto di associazione, subordinazione, dipendenza reciproca, joint venture o qualunque altro vincolo solidale e che esse manterranno la più completa indipendenza e autonomia nei loro rapporti interni e con i terzi.

Ove non diversamente stabilito nella Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti, relativa alla esecuzione della Convenzione, dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- per l'Azienda: aou.protocollo@pec.it; - per la SSCN: alessandro.formisano@sscn.it

Art.6 - Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001

L'Azienda dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la SSCN conforma la propria organizzazione e attività.

L' Azienda dichiara di condividere le previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del relativo codice etico della SSCN, (rispettivamente, il "Modello 231 della SSCN" e il "Codice Etico della SSCN" rinvenibili al link di collegamento https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-Etico--e-Modello-231-273.aspx).

Parimenti, la SSCN si obbliga ad osservare e a fare osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Contratto, le disposizioni ed i regolamenti dell'Azienda in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art.7- Legge e Foro competente

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.

Il presente atto consta di sei facciate su quattro fogli, numerati dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in duplice originale, di cui una alla "SSCN" e una all'"Azienda".

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Napoli, _____

Per la Società Sportiva Calcio Napoli

Il Presidente del C.d.A.

Cavaliere del Lavoro

Aurelio De Laurentiis

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II

Il Direttore Generale

Avv. Anna Iervolino